



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 148	OGGETTO: PROROGA CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 COMMA 5 e s.m.i. DEL D. LGS.VO N° 151/2001 - Dipendente matricola n° 40 -
Data 12/09/2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di Settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 25.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

Premesso che, con determinazione di Questo Servizio n° 132 in data 17.08.2017, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito quanto segue:

- 1) concedere al dipendente matricola n° 40, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e seguenti del D. Lgs.vo n° 151/2001, dal 21 Agosto all'08 Settembre 2017, il congedo straordinario retribuito richiesto;
- 2) stabilire che durante il periodo predetto il richiedente ha diritto ad un' indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
- 3) di dare atto che il congedo straordinario non produce effetto, ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- 4) dare mandato al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti al predetto atto;

Preso atto, alla luce di quanto sopra, che il dipendente matricola n° 40, avrebbe dovuto riprendere servizio regolarmente in data 11 Settembre 2017 mentre, persistendo le necessità che ne hanno giustificato l'autorizzazione, lo stesso con nota acquisita al prot. n° 7921 in data 12.09.2017, ha richiesto la proroga del predetto congedo dal 9 al 15 settembre 2017;

Ritenuto poter concedere la proroga richiesta, date le difficoltà familiari in cui si trova il dipendente;

Richiamato l'art. 42, comma 5 e ss. del D. Lgs.vo n° 151/2001, così come sostituito con gli attuali commi 5 e 5 quinquies, della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs.vo 18/07/2011 n° 119, ai sensi del quale "5) Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1, della L. 5/2/92 n° 104, ha diritto di fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n° 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi";

Preso atto che il genitore del richiedente è vedovo e che, pertanto, sulla base della normativa appena citata, il congedo straordinario di cui trattasi spetta al figlio;

Dato atto che, ai sensi del comma 5 bis, il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;

Considerato che il periodo di congedo richiesto rientra nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. n° 53/2000 per "gravi e documentati motivi familiari" e che durante tale periodo di congedo, come recita il comma 5ter del citato art. 42, viene corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

Preso atto che ai sensi del comma 5 quinquies del medesimo articolo 42, il periodo di congedo in oggetto non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D. Lgs. 267/2000, come aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

- 5) prorogare al dipendente matricola n° 40, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e seguenti del D. Lgs.vo n° 151/2001, dal 9 al 15 settembre 2017 il congedo straordinario retribuito autorizzato con precedente determinazione dei S. Generali n° 132/2017;
- 6) stabilire che durante il periodo predetto il richiedente ha diritto ad un' indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
- 7) di dare atto che il congedo straordinario non produce effetto, ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- 8) dare mandato al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti al predetto atto;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. **DEL**
Carsoli li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 8693 del 06/10/2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi 06/10/2017:

- X All'Albo Pretorio On Line
- X Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
